OSSERVATORI ONLINE
N. 3/2026

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
PERIODO I SEMESTRE 2026 (*)

Luisa Rocchi, Gianluca Urbisaglia, Chiara Trotta e Arianna Riommi (**)

SOMMARIO: 1. Le proposte per un accordo quadro in materia di rappresentanza sindacale e datoriale del 17 giugno 2026. — 2. I principali rinnovi e Ccnl a livello nazionale. — 2.1. Accordo del 13 gennaio 2026 sull'apprendistato di alta formazione per i lavoratori delle Attività Ferroviarie. — 2.2. L'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Unionchimica Confapi per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro. — 2.3. Rinnovo Ccnl Ambasciate e Organismi internazionali del 18 marzo 2026. — 2.4. Accordo di rinnovo del Ccnl dei dipendenti di aziende produttrici di penne, matite, spazzole e pennelli. — 2.5. L'Accordo di rinnovo del Ccnl Chimici — Vetro, lampade e display del 9 aprile 2026. — 2.6. Accordo di rinnovo del Ccnl cooperative pesca. — 2.7. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro – Multiservizi per le Aziende operanti nell'ambito dei Servizi e il relativo personale dipendente. — 2.8. Accordo di rinnovo del Ccnl operai agricoli e florovivaisti. — 3. L'accordo integrativo aziendale di rinnovo di Just Eat.

1. — *Le proposte per un accordo quadro in materia di rappresentanza sindacale e datoriale del 17 giugno 2026*. — In data 17 giugno 2026, le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un documento contenente proposte per un accordo quadro in materia di modelli contrattuali, crescita dei salari, rappresentanza sindacale e datoriale e la sua certificazione, con lo scopo di rendere certe le procedure negoziali della contrattazione collettiva e di riconoscere le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, tramite la misurazione certificata degli iscritti e dei voti espressi dai lavoratori, anche ai fini del contrasto e del superamento dei fenomeni di dumping presenti nell'attuale sistema contrattuale sotto forma di «contratti pirata».

(*) Seppur il testo rappresenti il frutto di un lavoro condiviso, i par. 2.2 e 2.7 sono stati curati da Luisa Rocchi, i par. 2.4, 2.6 e 2.8 da Gianluca Urbisaglia, i par. 1 e 2.5 da Chiara Trotta, i par. 2.1 e 2.3 da Arianna Riommi e il par. 3 congiuntamente da Gianluca Urbisaglia e Chiara Trotta.

(**) Rispettivamente ricercatrice tenure track in Diritto del lavoro presso l'Università eCampus; Marie Sklodowska-Curie Research candidate, Seal of excellence 2024 e 2025, Università Ca' Foscari di Venezia; dottoressa di ricerca in Diritto del lavoro presso Sapienza, Università di Roma; dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Perugia.

Sicuramente degna di menzione è l'introduzione delle nozioni di trattamenti economici minimi (Tem) e complessivi (Tec): i primi sono composti dai minimi tabellari, indennità di contingenza, scatti di anzianità, Edr e altri elementi economici fissi e continuativi definiti dai Ccnl; i secondi sono costituiti dai Tem, mensilità aggiuntive, altre indennità previste e riconosciute dai Ccnl, riduzioni di orario di lavoro; elementi di welfare, a carico del datore di lavoro, che siano universali, esigibili ed economicamente quantificabili previsti dalla contrattazione collettiva nazionale comparativamente più rappresentativa.

Altresì rilevante è lo spazio riservato appunto al tema della misurazione e certificazione della rappresentanza, come elemento essenziale per la certezza dei soggetti negoziali, per il contrasto al dumping contrattuale, ai fini degli appalti pubblici e privati e per il riconoscimento di tutti gli incentivi pubblici.

Dal punto di vista della rappresentanza delle organizzazioni sindacali, il sistema viene fondato sulla combinazione tra dato associativo e consenso elettorale, cioè iscritti e dati elettorali (voti espressi) nelle elezioni per le rappresentanze sindacali, come previsto nelle convenzioni Inps-Inl, con l'obiettivo di rendere più solido e trasparente il criterio di misurazione della rappresentatività. Viene, tuttavia, lasciato spazio agli accordi interconfederali sottoscritti da Cgil Cisl Uil afferenti a diversi ambiti datoriali, che potranno individuare ulteriori criteri al fine di cogliere le diverse peculiarità, sempre nell'ambito di misurazione di iscritti e voti.

Dal punto di vista della rappresentanza delle organizzazioni datoriali, viene esplicitata la necessità di definire criteri di rappresentanza tra tutte le associazioni, sulla base di dati omogenei, certi e misurabili.

Cenni sono dedicati invece al tema della partecipazione nel contesto della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, tramite la valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva anche quale sede privilegiata di regolazione e sviluppo degli strumenti partecipativi, attraverso esperienze di partecipazione organizzativa, gestionale, economica e consultiva, fondate sulla codeterminazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, in forma preventiva ai processi decisionali delle imprese.

2. — *I principali rinnovi e Ccnl a livello nazionale.* —

2.1. — *Accordo del 13 gennaio 2026 sull'apprendistato di alta formazione per i lavoratori delle Attività Ferroviarie.* —

Il 13 gennaio 2026, l'Agen e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno siglato un accordo volto a disciplinare l'apprendistato di alta formazione. L'accordo

– attuativo dell'art. 22 Ccnl Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, che aveva demandato alle parti la regolamentazione delle tipologie di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 81/2015 – persegue due finalità: favorire l'inserimento lavoristico dei giovani nel settore ferroviario e sostenere i processi di innovazione industriale tramite l'acquisizione di elevate professionalità e nuove competenze specialistiche.

Possono accedere a tale tipologia contrattuale gli studenti di età tra i 18 anni e fino al giorno di compimento dei 30 anni, iscritti a corsi universitari o di master post-laurea. La durata non può essere inferiore a 6 mesi e non può eccedere quella ordinamentale del percorso formativo.

La formazione dell'apprendista si articola in una componente interna, svolta in azienda, ed in una esterna, affidata all'istituzione formativa. L'accordo disciplina il raccordo tra i due momenti formativi, che devono essere organizzati secondo le esigenze professionali dell'impresa e delle competenze acquisibili nel contesto aziendale. La formazione esterna non può superare il 60% delle ore di lezione frontale previste per ciascun insegnamento.

Viene regolato il sistema di tutoraggio, che prevede, coerentemente alla normativa, la presenza sia di un tutor formativo sia di un tutor aziendale, quest'ultimo con livello di inquadramento pari o superiore a quello dell'apprendista. Il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista e lo assiste nel percorso di formazione interna, trasmettendogli le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa. I due tutor, al termine del percorso, redigono congiuntamente un dossier individuale dell'apprendista.

Sul piano economico, per tutta la durata dell'apprendistato di alta formazione, il lavoratore è inquadrato al livello professionale B, posizione retributiva B2, con riferimento alla figura dello Specialista Tecnico Amministrativo prevista dal Ccnl Mobilità/Area AF. Tale trattamento si riferisce alle ore di lavoro non impegnate in formazione. Per le ore di formazione occorre distinguere: quella esterna non comporta alcun obbligo retributivo per il datore, mentre, per quella interna, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella dovuta, e non del 10% come previsto dalla normativa nazionale.

Inoltre, in caso di prosecuzione del rapporto al termine dell'apprendistato, quest'ultimo è interamente riconosciuto per la maturazione dell'anzianità di servizio, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

In conclusione, l'accordo valorizza il ruolo delle parti stipulanti, demandando alla contrattazione aziendale la possibilità di individuare ulteriori figure professionali destinatarie dell'apprendistato di alta formazione, in funzione delle esigenze produttive e organizzative, mentre successivi accordi potranno disciplinare altri percorsi riconducibili agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 81/2015.

Si conferma, così, un approccio aperto e dinamico alla regolazione dell'istituto.

2.2. — *L'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Unionchimica Confapi per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro.* – In data 23 febbraio 2026, le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto, unitamente alla parte datoriale Unionchimica Confapi l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl datato 5 dicembre 2023, scaduto il 31 dicembre 2025, per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro.

Con riferimento alle relazioni industriali, con l'accordo oggetto di commento vengono, in primo luogo, estese le competenze e le aree di intervento dell'Osservatorio Nazionale Plurisettoriale, con la previsione di Comitati paritetici nazionali che si occupino, tra le altre cose già contemplate nella precedente versione, altresì di azioni positive in merito a: pari opportunità e direttiva Ue 970/2023 in materia di Gender Pay Gap; la definizione di linee guida al fine di agevolare l'utilizzo corretto e consapevole nell'ambito di organizzazioni aziendali di sistemi e/o di servizi di intelligenza artificiale a supporto delle attività e dei processi, con lo scopo di fornire indicazioni utili per la gestione delle tematiche legate alla I.A.

Sempre nella parte «obbligatoria» dell'accordo, l'art. 4 riconosce, nell'ambito degli appalti, della terziarizzazione, del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio, la possibilità per la Rsu di individuare, dandone comunicazione alla Direzione aziendale, un proprio componente con il compito di assistenza ai lavoratori dell'azienda appaltatrice per il rispetto degli obblighi previsti dal Ccnl in capo all'azienda appaltante. La medesima norma impone che le aziende debbano inserire all'interno dei contratti di appalto specifiche clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, oltre che garantire l'uso dei servizi aziendali, quali – a titolo meramente esemplificativo – spogliatoi, servizi igienici e, ove presenti, servizi mensa.

Una particolare attenzione è inoltre riservata dall'art. 48, rubricato *«Accomodamenti ragionevoli»*, al tema della gestione del microclima. A tal fine, viene introdotto un nuovo comma 6, che prevede la valutazione delle condizioni climatiche interne ai luoghi di lavoro, finalizzata a mitigarne gli effetti sulla salute dei lavoratori e a prevenire i relativi rischi, con il coinvolgimento degli Rls, degli Rlssa, delle Rsu e degli Rlst.

In materia di orario di lavoro (art. 52) viene, invece, specificato, sulla scia della giurisprudenza più recente, che il tempo dedicato alla «vestizione» (cd.

tempo tuta) per l'abbigliamento eccedente quello ordinario o per i Dpi debba essere considerato a tutti gli effetti orario di lavoro, salvo che tale attività rientri nell'arco di 10 minuti giornalieri.

2.3. — *Rinnovo Ccnl Ambasciate ed Organismi internazionali del 18 marzo 2026*. — Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale insieme a Cgil, Cisl-FP, Uil-PA e CEUQ hanno siglato, in data 18 marzo 2026, il rinnovo della Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali in Italia. L'accordo, valido per il triennio 2026-2028, rinnova la precedente intesa, sia nella parte normativa che in quella economica.

Tre le direzioni: rafforzamento economico, conciliazione vita-lavoro e migliore effettività dei diritti. Sotto quest'ultimo profilo, rileva la possibilità per il lavoratore di agire dinanzi al giudice italiano in caso di mancata erogazione della retribuzione.

Sul piano normativo, molteplici le novità. Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in *follow up* precoce, ovvero da malattie invalidanti, croniche o rare, con invalidità pari o superiore al 74 %, sono riconosciute 10 ore annue di permesso. Durante il congedo di maternità o paternità, la Rappresentanza integra l'indennità Inps fino a garantire il 100% della retribuzione, superando l'80% precedentemente previsto. È, inoltre, esteso ai genitori di figli tra 3 e 14 anni il diritto a 5 giorni di astensione per malattia del figlio.

Rilevante è anche il rafforzamento della flessibilità organizzativa.

L'art. 10 valorizza l'orario flessibile anche per i genitori, inclusi quelli adottivi, di figli studenti del primo ciclo di istruzione con Dsa. La stessa disposizione innalza l'importo del buono pasto a un importo non inferiore ad euro 9, chiarendo, ai fini dell'erogazione, la coincidenza tra le ore svolte in modalità agile o in presenza.

L'art. 3 conferma e aggiorna il sistema di classificazione articolato su tre aree: A, per ruoli di elevata responsabilità e autonomia decisionale; B, per profili con capacità tecnico-amministrative, con mansioni impiegatizie di maggiore responsabilità; C, per mansioni prevalentemente manuali o impiegatizie di minore responsabilità.

Sul piano economico, l'art. 4 aggiorna i minimi tabellari mensili lordi, inderogabili e comprensivi dell'indennità di contingenza, con incrementi progressivi corrisposti in tre scaglioni, a gennaio 2026, 2027 e 2028. A decorrere da quest'ultima data, per i livelli più alti (A-Super e A-1) il minimo aumenta

a €. 2.274,17; per i lavoratori del livello B-1 il minimo tabellare salirà a €. 2.088,98; per i C-1 la soglia minima è fissata a €. 1.945,82.

Previsti scatti di anzianità biennali, nonché diverse indennità. Ai lavoratori di cui ai livelli A-Super, A-1, A-2 è corrisposta un'indennità di funzione (di €. 120, 75 e 50) per 14 mensilità. Agli stessi, qualora svolgano ruoli che comportano maggiori oneri organizzativi, viene riconosciuta un'indennità minima di responsabilità di €. 200 lordi per 14 mensilità. È inoltre prevista una specifica indennità minima di appartenenza, variabile per ciascuna area.

Le rappresentanze diplomatiche possono attivare, tramite contrattazione di secondo livello, un premio di produttività, ancorato a obiettivi individuali e organizzativi, misurati su criteri di produttività, qualità ed efficienza.

2.4. — *Accordo di rinnovo del Ccnl dei dipendenti di aziende produttrici di penne, matite, spazzole e pennelli.* — L'ipotesi di rinnovo del Ccnl penne, matite, spazzole e pennelli è stata firmata il 23 marzo 2026, i cui firmatari sono l'Assospazzole, per la parte datoriale, e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil.

In tale contesto, l'aumento salariale concordato risulta, per il livello IV, pari a 188 euro lordi, erogato gradualmente in quattro *tranche*, a cui si aggiunge un incremento dell'elemento perequativo a 350 euro lordi annui dal 2028 per le realtà prive di contrattazione aziendale.

Il rinnovo negoziale si distingue, soprattutto, per il *welfare*, prevedendo il passaggio dal 2027 al cd. «Piano Sanitario Platinum» per l'assistenza integrativa e potenziando le coperture assicurative per invalidità e premorienza.

Sul piano dei diritti individuali, è stata ampliata la platea dei beneficiari dei permessi per lutto o grave infermità, includendo ora anche i genitori del *partner* in caso di unioni civili o convivenze di fatto certificate.

Un segnale di forte responsabilità sociale emerge dalla tutela per le lavoratrici vittime di violenza di genere alle quali viene garantito un mese di congedo retribuito dall'azienda in aggiunta ai tre mesi già previsti *ex lege*.

Il Ccnl rinnovato definisce, infine, dei limiti qualitativi per l'utilizzo dei contratti a termine oltre i 12 mesi, delimitandoli a situazioni specifiche come il lancio di nuove attività, sperimentazioni tecniche o importanti campagne promozionali.

2.5. — *L'Accordo di rinnovo del Ccnl Chimici – Vetro, lampade e display del 9 aprile 2026.* — In data 9 aprile 2026 è stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo del Ccnl del settore Chimici – Vetro, lampade e display, da parte dell'associazione datoriale Assovetro e dei sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. In data 19 maggio 2026 le Parti hanno sciolto la riserva relativa a detto accordo, che avrà quindi vigenza fino al 31 dicembre 2028.

Tra le principali novità, nella parte obbligatoria dell'accordo, particolare attenzione viene dedicata alla parità di genere: infatti, al fine di favorire il lavoro delle donne e dei giovani nel settore, nel Capitolo II viene specificato l'impegno delle Parti nel rafforzare una cultura organizzativa che supporti e valorizzi l'occupazione femminile e a promuovere un più significativo ingresso, e partecipazione, delle donne nel settore, intraprendendo così un percorso di crescita graduale e costante su parità di accesso al lavoro e dinamiche salariali. In quest'ottica le Parti concordano di impegnarsi ad incentivare la partecipazione delle donne, guardando anche al tema della salute e sicurezza in chiave di genere (anche con, ad esempio, specifiche sessioni dedicate in ambito aziendale), di sostenere progetti specifici e collaborazioni con enti ed Istituzioni formative per favorire la formazione delle giovani donne nelle materie Stem e di promuovere la partecipazione delle aziende a percorsi di certificazione della parità di genere.

In aggiunta a questo, in modo del tutto coerente con le più attuali esigenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori con riferimento all'ambiente di lavoro derivanti dal cambiamento climatico, viene attuato un vero e proprio «Protocollo condiviso per la diffusione di buone pratiche connesse all'esposizione alle alte temperature negli ambienti di lavoro del settore vetro e lampade», unitamente a norme specifiche riferite ai soggetti impiegati in lavorazioni ontologicamente esposte ad alte temperature.

In particolare, vengono previsti precisi obblighi di informazione/formazione del personale circa i rischi specifici correlati al caldo, alle misure di prevenzione, alle procedure da seguire e ai comportamenti adeguati da tenere, oltre alle prescrizioni in materia di «Idratazione», intesa come disponibilità e facile accesso da parte dei lavoratori ad acqua potabile e per rinfrescarsi, unitamente ad un diritto/dovere del singolo di prestare la massima attenzione al proprio livello di idratazione e alla propria alimentazione, anche sulla base delle raccomandazioni del MC, anche attraverso l'adeguamento dei pasti nei servizi mensa, ove presenti.

A ciò si somma l'esigenza di interventi sull'organizzazione del lavoro, per ridurre l'esposizione dei lavoratori alle alte temperature, come la riprogrammazione delle attività non prioritarie in giorni con condizioni meteo-climatiche più favorevoli; la pianificazione, ove possibile, delle attività fisicamente più onerose durante i momenti più freschi della giornata; la previsione di aree ombreggiate o climatizzate per garantire il recupero durante la fruizione delle pause; l'eventuale diversa organizzazione dei turni di lavoro.

2.6. — *Accordo di rinnovo del Ccnl cooperative pesca.* — Il Ccnl cooperative pesca – che riguarda specificamente il personale non imbarcato impiegato in

attività che spaziano dalla pesca marittima all'acquacoltura e vallicoltura – è stato rinnovato il 14 maggio u.s. da Agci-Pesca e acquacoltura, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, per parte datoriale, e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e UilaPesca, per parte sindacale, estendendo la sua efficacia fino al 31 dicembre 2029.

L'adeguamento economico è significativo, grazie ad un incremento totale del 9,5% calcolato sui minimi tabellari, di cui il 6,5% viene riconosciuto con valore retroattivo dal 1° gennaio 2026.

L'accordo interviene, altresì, sul tempo di lavoro, innalzando la quota di maggiorazione economica prevista per le ore di flessibilità positiva al 30%, rispetto al precedente 20%. Il rinnovo fissa, inoltre, un limite massimo di ore utilizzabili in regime di flessibilità negoziali pari a 12 ore settimanali e per un massimo di 144 ore l'anno.

Grande attenzione è stata posta alla tutela sociale: il congedo obbligatorio per i padri aumenta di un giorno, mentre i genitori possono beneficiare di ulteriori sei mesi di esenzione dal lavoro notturno e di permessi retribuiti (fino a 3 giorni) per assistere figli malati, di un'età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Sul fronte della salute e del futuro dei lavoratori, le aziende si impegnano ad integrare la malattia fino al 100% della retribuzione per un periodo che va dal 4° al 180° giorno di malattia indipendentemente dal numero di eventi occorsi. Viene, infine, potenziata la previdenza complementare con un aumento della contribuzione a carico del solo datore di lavoro.

2.7. — *Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Multiservizi per le Aziende operanti nell'ambito dei Servizi e il relativo personale dipendente.* — In data 19 maggio 2026 è stato sottoscritto il Ccnl per il settore dei Multiservizi – Aziende operanti nell'ambito dei servizi e per il relativo personale, da parte di Conflavoro Pmi, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal, in vigore dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2029.

Di particolare interesse risultano le disposizioni, di seguito esaminate, relative al patto di stabilità durante il periodo di prova, all'adozione dei modelli di organizzazione e gestione e all'ipotesi di ritiro della patente di guida del lavoratore.

Con riferimento al primo profilo, accanto alla disciplina del periodo di prova di cui all'art. 2, l'art. 2-bis introduce il c.d. *patto di stabilità*, prevedendo che il datore di lavoro e il prestatore di lavoro possano concordare un periodo minimo di durata della prova durante il quale è esclusa, per entrambe le parti, la facoltà di recedere dal contratto, salvo che ricorra una giusta causa o un giustificato motivo.

Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, risulta degno di menzione l'art. 5-bis, rubricato «Adozione di Mog(s) e Sgsl», con cui le parti riconoscono che tutte le ricerche ed analisi riguardanti il campo della sicurezza sul lavoro attestano la correlazione tra l'implementazione di Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (Sgsl) ex art. 30 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e la riduzione della gravità e del numero degli infortuni. In considerazione di ciò le Parti concordano di promuovere presso tutte le aziende che aderiscono al sistema datoriale o che, comunque, applicano il presente Ccnl, l'adozione di Modelli di organizzazione e gestione che se efficacemente adottati, in linea con le esigenze gestionali ed organizzative dell'impresa e nel rispetto degli standard tecnico strutturali, migliorano la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda, favorendo un ambiente di lavoro sicuro e riducendo al minimo le condizioni di rischio oltre che la probabilità di incorrere in sanzioni o sospensioni dell'attività imprenditoriale a seguito di violazioni della norma. Tutto ciò non soltanto per l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex d.lgs n. 231/2001, quanto per contribuire alla maggiore sicurezza sul lavoro, alla riduzione dei tassi di incidentalità e al positivo sviluppo virtuoso della prevenzione partecipata. Nello specifico, il comma 4 prevede che, ai fini dell'elaborazione, redazione ed implementazione dei Mog(s) le aziende potranno avvalersi del supporto dell'Organismo Paritetico di riferimento delle Parti sociali che provvederà, attraverso definite procedure, alla prevista asseverazione del modello adottato.

Infine, con riguardo all'ultimo profilo, merita particolare attenzione l'art. 49-ter, che disciplina le conseguenze derivanti dal ritiro della patente di guida nei confronti del lavoratore adibito alle mansioni di autista, purché il provvedimento sia determinato da ragioni che non integrino una giusta causa di licenziamento. In tale ipotesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di sei mesi, senza corresponsione della retribuzione, salvo che il datore di lavoro lo adibisca a mansioni diverse.

2.8. — *Accordo di rinnovo del Ccnl operai agricoli e florovivaisti.* — Il rinnovo del contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti, è stato siglato il 28 maggio 2026 da Confagricoltura, Coldiretti, C.I.A., per parte datoriale, e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, per parte sindacale.

Una delle priorità assolute di questo accordo è il contrasto alla difficoltà di reperimento e mantenimento della manodopera, affrontato attraverso la possibilità di stipulare contratti a termine con una garanzia occupazionale minima di 100 giornate annue, su un arco temporale triennale. Per premiare la continuità lavorativa dei lavoratori a termine, è stato introdotto un cd. «Elemento aggiuntivo della retribuzione» (Edr) destinato ai lavoratori stagio-

nali che prestano servizio presso la stessa azienda per più di 150 giornate annue, per almeno tre anni consecutivi.

Sempre legato al tema della gestione della manodopera, è stata innovata la disciplina delle convenzioni, al fine di rendere maggiormente fruibile ed interessante tale strumento di programmazione delle assunzioni.

Un passaggio fondamentale riguarda l'attuazione del cd. «Decreto Primo Maggio» in tema di «salario giusto», per il quale sono stati definiti i criteri del cd. «Trattamento economico complessivo» (Tec), mantenendo la peculiarità del settore che vede gran parte dell'istituto della retribuzione regolato a livello provinciale.

Oltre all'aumento salariale del 5,1% suddiviso in due fasi tra il 2026 e il 2027, il contratto chiarisce, inoltre – attraverso una norma di interpretazione autentica – la legittimità del pagamento mensile del Tfr per i lavoratori a termine e introduce agevolazioni per i lavoratori stranieri, come il cumulo di ferie per i rientri in patria e i permessi da fruire per le pratiche amministrative relative al permesso di soggiorno.

Si delega, infine, alla contrattazione territoriale la gestione della sicurezza rispetto alle cd. «emergenze climatiche», in linea con i protocolli nazionali sulla salute.

3. — *L'accordo integrativo aziendale di rinnovo di Just Eat.* — In data 11 febbraio 2026 è stato sottoscritto il rinnovo dell'accordo integrativo aziendale del 20 dicembre 2024 dalla società Takeaway.com Express Italy S.r.l. (Just Eat) e dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti, sempre al fine di implementare, senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti contratti, modelli di business del settore del food delivery idonei a valorizzare la forma contrattuale del lavoro subordinato dei ciclofattorini.

Tra le principali novità si riscontrano, in primo luogo, nella norma in tema di pianificazione dei turni (art. 9), in base alla quale i rider sono tenuti ad indicare o confermare la loro disponibilità per le due settimane successive attraverso la Scoober App entro la mezzanotte del martedì, preferenze su cui la società baserà, per quanto possibile, la turnazione, dando priorità alla fascia serale.

Nella parte più specificatamente retributiva, degna di menzione è l'introduzione di un premio di risultato, di un ammontare complessivo annuo di € 300.000, ripartito in quote trimestrali, che verrà attribuito sulla base dei seguenti parametri: 1) presenza, ossia il tasso di presenza ai turni pianificati non inferiore al 93%. Ai fini del computo, saranno neutralizzate esclusivamente le assenze riconducibili a malattie gravi ex Circolare Inps n. 95 del 7/6/2016, infortuni sul lavoro e permessi sindacali; 2) produttività, ossia il

raggiungimento di un margine di efficienza operativa (rapporto ordini/tempo) non inferiore a 1,85 per ora lavorata. Salvo scelta espressa dal dipendente di poter beneficiare del premio in modalità monetaria, l'erogazione degli importi avverrà tramite l'accesso a dei benefit defiscalizzati a carattere welfare. A titolo esemplificativo, tali benefit potranno essere fruiti sotto forma di voucher carburante, ticket Jet o buoni spesa multibrand (es. circuito Edenred).

Infine, in tema di salute e sicurezza sul lavoro le Parti hanno riaffermato la centralità del Protocollo Meteo per i casi di meteo avverso, la cui effettiva operatività deve essere garantita dal presidio costante di personale preposto presente in ogni turno di servizio o reperibile. Sempre con riguardo al tema del meteo avverso, le Parti si sono accordate che, in caso di riapertura del servizio dopo una sospensione per maltempo, il lavoratore potrà iniziare il proprio turno di lavoro partendo dal proprio domicilio, purché si rechi allo Starting Point non appena possibile, o avviandosi verso altro sito indicato da preposto aziendale.

CORTE DI CASSAZIONE
MATERIA PREVIDENZIALE
PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025

Antonino Sgroi (*)

SOMMARIO: 1. Contributi. — 2. Prestazioni. — 3. Pensioni — 4. Sicurezza del lavoro. — 5. Previdenza complementare. — 6. Assistenza.

1. — *Contributi* —

1.1. — *Minimale contributivo, Retribuzione fissata da Ccnl, Derogabilità* in peius *da parte della contrattazione aziendale, Esclusione.* — La contrattazione aziendale può derogare *in melius* ma non *in peius* al livello retributivo assunto dall'art. 1 della l. n. 389 del 1989 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115.3 c.c. (Cass. 16.4.2025, n. 9952).

1.2. — *Lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, Massimale ex art. 2.18, l. n. 335 del 1995, Applicabilità* — Ai lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 si applicano le previsioni aventi a oggetto il massimale contributivo ex art. 2.19, l. n. 335 del 1995, nell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con l'art. 1.280, l. n. 208 del 2015, che, in relazione all'ipotesi di contributi relativi a periodi anteriori al gennaio 1996 ma accreditati in data successiva, nel sancire l'inoperatività del massimale della base contributiva e pensionabile soltanto a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, non traccia distinzioni di sorta e include tutti i contributi valorizzati su richiesta dell'interessato e, dunque, anche quelli riguardanti il servizio militare svolto in data anteriore al gennaio 1996 (Cass. 15.8.2025, n. 23334).

1.3. — *Lavoratori autonomi, Esercenti di circhi equestri e spettacoli viaggianti, Tutela previdenziale presso la gestione assicurativa commercianti* — Gli esercenti dei

(*) Avvocato.

circhi equestri e degli spettacoli viaggianti, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 29.1, l. n. 160 del 1975, sono obbligati, ai sensi dell'art. 18, l. n. 337 del 1968, a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui all'a l. n. 613 del 1966, e non in quella relativa al settore industria (Cass. 10.10.2025, n. 27196).

1.4. — *Lavoratori autonomi, Contribuzione cd. a percentuale, Base imponibile, Individuazione* — Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. con l. n. 438 del 1992 e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 2001, conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice (Cass. 22.12.2025, n. 33516).

1.5. — *Lavoratori autonomi, Contribuzione cd. a percentuale, Base imponibile, Individuazione* — Nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi (Cass. 26.5.2025, n. 14043).

1.6. — *Lavoratori autonomi, Contributi cd. a percentuale, Prescrizione, Decorrenza* — La prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell'Inps decorre non già dalla scadenza del versamento dei contributi sul minimale di reddito ma da quella del versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (Cass. 28.4.2025, n. 11216).

1.7. — *Gestione lavoratori dello spettacolo (ex-Enpals), Lavoratori tutelati, Addetti agli impianti sportivi* —Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, integrato dalle disposizioni emanate con la l. n. 2388 del 1952, sono obbligatoriamente iscritti all'Enpals (oggi Inps) gli addetti agli impianti sportivi, intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di

attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo (Cass. 11.4.2025, n. 9516).

1.8. — *Gestione lavoratori dello spettacolo (ex-Enpals), Lavoratori tutelati, Lavoratori autonomi occasionali* — In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, il lavoratore autonomo occasionale è comunque soggetto all'obbligo contributivo – diversamente da quanto previsto per la gestione separata dell'Inps, nella quale sono esenti da contribuzione le attività di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo non superi 5.000,00 euro – e la diversità di disciplina si giustifica in ragione della normale mancanza di continuità delle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo, rilevando, ai fini della sussistenza dell'obbligazione contributiva, unicamente l'appartenenza ad una delle categorie indicate dalla legge (Cass. 31.3.2025, n. 8414).

1.9. — *Gestione lavoratori dello spettacolo (ex-Enpals), Regime assicurativo successivo al 1° maggio 2011, Obbligo contributivo per la malattia, Datori di lavoro che corrispondono il trattamento di malattia, Esonero, Esclusione* — In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, a decorrere dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro che corrispondono per legge o per contratto collettivo (pure di diritto comune) il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti all'obbligo contributivo di malattia per le categorie di lavoratori a cui è applicabile la predetta assicurazione, anche se in precedenza erano esonerati da tale contribuzione (Cass. 31.3.2025, n. 8482).

1.10. — *Lavoratori autonomi, Gestione separata, Prosecuzione versamenti contribuzione volontaria presso A.G.O., Esclusione* — Il divieto di doppia contribuzione stabilito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui non è consentita la prosecuzione della contribuzione volontaria nell'A.G.O. per i periodi contestualmente assicurati attraverso una delle forme di previdenza obbligatoria, si applica anche con riferimento alla forma di previdenza obbligatoria ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 denominata gestione separata, rispetto alla quale l'art. 5 del d.m. n. 282 del 1996 pone una deroga solo temporale a tale divieto (Cass. 20.1.2025, n. 1357).

1.11. — *Riscatto corso laurea, Comunicazione Inps riserva matematica, Necessità, Decorso termine per il versamento, Omissione pagamento, Effetti* — Il riscatto degli anni del corso di laurea costituisce una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alla presentazione della domanda consegue l'obbligo, per l'ente previdenziale, di comunicare la riserva matematica e le modalità di versamento dell'importo, e solo dalla data di detta comunicazione decorre l'ulte-

riore termine – da considerarsi essenziale – per l'adesione del lavoratore e il versamento della riserva suddetta, il cui mancato rispetto comporta la decadenza e la necessità di una nuova domanda, con ricalcolo della riserva (Cass. 26.8.2025, n. 23911).

1.12. — *Contribuzione figurativa ex art. 80.3 l. n. 388 del 2000, Lavoratori che ricoprono cariche sindacali, Diritto* — Il beneficio della maggiorazione contributiva riconosciuto dall'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, al ricorrere delle condizioni d'invalidità stabilite dalla norma, spetta anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per tutta la durata dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 31, comma 2, della l. n. 300 del 1970, giacché un'interpretazione in senso contrario costituirebbe un ostacolo all'esercizio dell'attività sindacale e produrrebbe effetti discriminatori proprio per quei lavoratori che versano in condizioni di più elevata invalidità, in contrasto con gli artt. 38 e 51 Cost. (Cass. 14.5.2025, n. 12973).

1.13. — *Contribuzione figurativa ex art. 80.3 l. n. 388 del 2000, Retribuzione utile ai fini dell'indennità di mobilità, Nozione* — I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981 (Cass. 16.10.2025, n. 27577).

1.14. — *Contribuzione figurativa, Perseguitati per motivi razziali, Copertura intero periodo assicurativo lavoratore, Esclusione* — La contribuzione figurativa prevista dall'art. 5 l. n. 96 del 1955 per i perseguitati per motivi razziali non copre l'intero periodo assicurativo del lavoratore, ma i soli rapporti contributivi nei quali si siano verificati, dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945, dei vuoti di contribuzione in ragione dell'impossibilità di prestare attività lavorativa a causa delle persecuzioni (Cass. 19.2.2025, n. 4288).

1.15. — *Totalizzazione, Cittadino italiano, Lavoro svolto presso organizzazione internazionale, Restituzione contribuzione da parte dell'organizzazione, Esclusione* — In tema di prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'Ue, l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della l. n. 115 del 2015 – che, in relazione alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, vieta di pren-

dere in considerazione quelli maturati presso le organizzazioni internazionali se sono stati oggetto di rimborso – va interpretato, in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in modo da non vanificare il diritto del lavoratore alla libera circolazione in tutte le sue implicazioni, anche sul versante previdenziale, con la conseguenza che la totalizzazione è impedita solo in caso di restituzione dei contributi, nuovamente acquisiti da chi li ha corrisposti, e non anche di erogazione del trattamento pensionistico, ad opera dell'organizzazione internazionale, sulla base dei contributi versati (Cass. 10.10.2025, n. 27195).

1.16. — *Rendita vitalizia, Prescrizione, Decorrenza per il datore di lavoro e il lavoratore, Differenze* — In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 – esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) – è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'Inps all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita (Cass. SS.UU. 7.8.2025, n. 22802).

1.17. — *Rendita vitalizia, Azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, Litisconsorzio necessario di Inps* — L'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'Inps, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti (Cass. 22.12.2025, n. 33461).

2. — *Prestazioni* —

2.1. — *Indennità maternità, Astensione anticipata ex art. 17.1, lett. b) e c), d. lgs. n. 151 del 2001* — L'interdizione dal lavoro anticipata della lavoratrice in stato di gravidanza, disciplinata dall'art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituisce, anche nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), fattispecie normativa a

struttura complessa, per la cui integrazione è richiesta sia la ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata, sia l'adozione di un provvedimento autorizzatorio della Direzione territoriale del lavoro, che accerta l'esistenza dei requisiti per il suo riconoscimento e ne fissa la durata, sicché, in assenza di detto provvedimento o venuto a scadenza il periodo autorizzato, non sussiste un diritto della lavoratrice alla corresponsione della relativa indennità, né al suo prolungamento, previsto, dall'art. 24 del citato decreto, solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante i periodi di congedo per maternità previsti dall'art. 17. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettando la domanda della lavoratrice rivolta a ottenere l'indennità in esame in relazione ad un periodo successivo alla data di cessata efficacia del provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro, coincidente con la data di risoluzione del rapporto di lavoro) (Cass. 12.12.2025, n. 32433).

2.2. — *Indennità di maternità, Assistenti di volo, Criterio determinazione prestazione* — In tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, il pagamento sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo e non contestato al momento della relativa erogazione non può essere interpretato come direttamente discriminatorio dei diritti della madre sulla base di una diversa interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta, dovendosi piuttosto qualificare come inadempimento parziale della corrispondente obbligazione, tutelabile mediante gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come direttamente discriminatoria, per violazione della normativa sulla tutela della maternità, la liquidazione, da parte dell'Inps, dell'indennità di maternità dovuta a un'assistente di volo, determinandola sulla base del computo dell'indennità di volo al 50% – alla stregua di un'interpretazione avallata dalla giurisprudenza e non contestata dalla lavoratrice – anziché al 100%, come successivamente invalso sulla scorta di sopravvenuto orientamento della giurisprudenza di legittimità) (Cass. 7.7.2025, n. 18449).

2.3. — *Indennità NASpI, Art. 3.1, d. lgs. n. 22 del 2025 nel testo antecedente alla novella dell'art. 1.171, l. n. 207 del 2024, Requisito, Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione* — In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi

dal 1° gennaio 2025) è integrato anche da giornate lavorative non attinenti all'ultimo rapporto di lavoro (Cass. 12.2.2025, n. 3593).

2.4. — *Indennità NASpI, Requisiti di accesso Art. 3.1, lett. c), d. lgs. n. 22 del 2025, Criteri di computo* — In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 171, della l. n. 207 del 2024), è integrato da giornate di ferie e/o di riposo retribuito e da ogni giornata che dia luogo al diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione, inclusi i periodi non lavorativi del rapporto di lavoro con part-time verticale, mentre, con riferimento all'arco temporale dei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (entro i quali devono ricadere i predetti trenta giorni), non vanno computati i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni (Cass. 16.7.2025, n. 19642).

2.5. — *Indennità NASpI, Lavoro carcerario, Cessazione attività lavorativa inframuraria per trasferimento in altro istituto di pena, Stato di disoccupazione involontaria* — La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI (Cass. 21.5.2025, n. 13578).

2.6. — *Indennità NASpI, Liquidazione anticipata in unica soluzione, Simulazione di contratto di lavoro subordinato, Prova della simulazione* — In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, *ex* art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'Inps, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza (Cass. 21.1.2025, n. 1445).

2.7. — *Indennità NASpI, Compatibilità con un rapporto di lavoro subordinato, Condizioni, Nuova occupazione di durata superiore a sei mesi, Durata effettiva inferiore, Decadenza dalla prestazione, Esclusione* — In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai fini della decadenza dalla prestazione prevista

dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi e con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, non rileva la ©durata del rapporto prestabilita nel contratto ma quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita (Cass. 16.7.2025, n. 19638).

2.8. — *Indennità di disoccupazione, Operai agricoli, Cancellazione dagli elenchi, Richiesta Inps restituzione indennità percepita, Contestazione giudiziale, Decadenza ex art. 22 d.l. n. 7 del 1970, conv.to con modif.ni dalla l. n. 83 del 1970, Applicabilità* — La domanda con cui il lavoratore agricolo contesta la richiesta dell'Inps di ripetizione dell'indennità di disoccupazione, conseguente all'avvenuta cancellazione dell'assicurato dall'elenco dei lavoratori agricoli, è soggetta alla decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n.7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83 del 1970), poiché presuppone l'accertamento del diritto a ritenere la prestazione previdenziale e, quindi, dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione suddetto (Cass. 11.11.2025, n. 29756).

2.9. — *Integrazione salariale, Domanda amministrativa proposta dal datore di lavoro ammesso al trattamento, Necessità di ulteriore domanda da parte del lavoratore, Esclusione* — La domanda amministrativa proposta dal datore di lavoro ai fini del riconoscimento, in favore del lavoratore, del trattamento di integrazione salariale, esclude la necessità della presentazione di una domanda all'Inps da parte del beneficiario, sia perché detta domanda verrebbe rivolta a un ente diverso da quello deputato a valutare la sussistenza dei presupposti e a concedere il trattamento, sia perché sarebbe finalizzata a ottenere la medesima prestazione già concessa (Cass. 21.7.2025, n. 20527).

2.10. — *Indennità di mobilità, Stato di disoccupazione di fatto, Rimozione* de jure, *Diritto alla ripetizione da parte Inps, Esclusione* — Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'Inps a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori) (Cass. SS. UU. 18.8.2025, n. 23476).

2.11. — *Congedo straordinario per assistenza ai familiari disabili, Disciplina, Determinazione del periodo massimo consentito, Computabilità dei giorni festivi, Criteri* — Il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile dal lavoratore in maniera continuativa o frazionata, non può avere una durata complessiva superiore a due anni, nei quali vanno computati anche i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo ma non anche i giorni festivi compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo (Cass. 16.8.2025, n. 23393).

2.12. — *Permessi ex art. 33.1, l. n. 104 del 1992, Abuso, Verifica, Valutazione delle modalità di prestazione dell'assistenza, Dati quantitativi, Insufficienza, Necessità di una valutazione complessiva, Conseguenze* — In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa (Cass. 17.1.2025, n. 1227).

2.13. — *Operai agricoli a tempo determinato (Otd), Emergenza epidemiologica da Covid-19, Diritto agli indennizzi previsti dalla disciplina emergenziale, Sussistenza, Indennizzi previsti dalla disciplina emergenziale per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari, Diritto, Esclusione* — Agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una specifica disciplina nell'ambito delle misure di sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, spettano gli indennizzi di cui agli artt. 30 del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), 84, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), e 69, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021 (conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2021), e non anche quelli previsti dalle disposizioni emergenziali per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari (Cass. 11.11.2025, n. 29758).

2.14. — *Domanda di prestazioni previdenziali, Tardiva risposta dell'ente, Ricorso amministrativo presentato dopo trecento giorni dalla domanda, Termine di decadenza per*

l'introduzione dell'azione giudiziaria, Differimento, Esclusione — In tema di prestazioni previdenziali, il ricorso amministrativo proposto oltre il termine di trecento giorni dalla data della domanda amministrativa, anche se motivato da una risposta tardiva dell'ente previdenziale, non determina lo spostamento in avanti del *dies a quo* del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione giudiziaria, il quale resta ancorato all'esaurimento del procedimento amministrativo (da individuarsi, al più tardi, nel decorso del suddetto termine di trecento giorni), essendo l'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970 norma di chiusura volta ad evitare un'incontrollabile dilatabilità della decadenza avente natura pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tempestiva l'azione giudiziaria proposta nel 2019, a fronte del rigetto, nel 2017, di una domanda amministrativa avanzata nel 2013) (Cass. 27.8.2025, n. 24015).

3. — *Pensioni* —

3.1. — *Esposizione amianto, Prepensionamento e rivalutazione contributiva ex art. 13.8, l. n. 257 del 1992, Cumulabilità, Esclusione* — Il beneficio del pensionamento anticipato, concesso mediante aumento dell'anzianità contributiva ex art. 10 del d.l. n. 185 del 1994 (conv. con modif. dalla l. n. 451 del 1994), non è cumulabile, per lo stesso periodo, con la rivalutazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e tale impossibilità di cumulo non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, venendo piuttosto in rilievo la questione giuridica – rilevabile d'ufficio – del meccanismo in forza del quale opera la rivalutazione della contribuzione per effetto della suddetta esposizione (Cass. 11.11.2025, n. 29775).

3.2. — *Pensione, Determinazione della misura da parte dell'ente previdenziale, Errata comunicazione dell'esatto ammontare della retribuzione da parte del datore di lavoro, Conseguenze, Modifica provvedimento di liquidazione definitivo* — L'esatto ammontare della retribuzione è il presupposto di fatto necessario perché l'ente previdenziale possa calcolare il trattamento pensionistico spettante; pertanto, la sua errata comunicazione costituisce errore di fatto, non di diritto, che legittima la modifica del provvedimento di liquidazione definitivo ex art. 204, lett. c), del d.P.R. n. 1092 del 1973 (Cass. 8.3.2025, n. 6181).

3.3. — *Pensione anzianità, Redditi da lavoro, Cumulabilità, Personale P.A.* — La disciplina del cumulo di pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente, stabilita dall'art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996 per il settore privato e quello pubblico, è stata per quest'ultimo completata con il rinvio

operato dal comma 187 dello stesso articolo ad una fonte regolamentare, costituita dal d.m. n. 331 del 1997, il cui art. 4, comma 2, in combinato disposto con tali disposizioni di legge, delinea una normativa speciale – applicabile indistintamente a tutto il personale delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 29 del 1993, Inps ed Inail compresi – che garantisce, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, la rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento in base alla complessiva anzianità maturata, anziché il mero riconoscimento del diritto a supplementi di pensione (Cass. 25.1.2025, n. 1842).

3.4. — *Pensione anzianità, Dipendenti organizzazioni internazionali con sede in Stato membro Unione europea, Disciplina, Applicazione istituti totalizzazione e pro-rata, Esclusione* — La pensione di anzianità dei dipendenti di organizzazioni internazionali aventi sede in uno Stato membro dell'Unione, in quanto riconducibile al paradigma delle pensioni di vecchiaia anticipata e dunque alle prestazioni di prepensionamento, è regolata dall'art. 66 del capitolo 7 del Regolamento Ue n. 883 del 2004 e, quindi, autonomamente dalla pensione di vecchiaia: pertanto, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, deve escludersi l'applicazione degli istituti della totalizzazione e della liquidazione pro-rata, previsti solo per quest'ultima prestazione, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 45 del TfUe e del principio di discriminazione indiretta, ed applicabili a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 69 del 2023, conv. dalla l. n. 103 del 2023, che, con previsione innovativa, ha esteso la facoltà di cumulo (prima prevista dal legislatore *ex* art. 18 della l. n. 115 del 2015 per il solo riconoscimento della pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti) anche alle pensioni di anzianità, ma per le sole domande amministrative presentate dopo l'entrata in vigore del citato art. 5 (Cass. 31.1.2025, n. 2403).

3.5. — *Pensione anzianità, Lavoratori dello spettacolo, Calcolo dei contributi necessari a perfezionare un'annualità contributiva, Compensazione delle lacune con le eccedenze relative ad altro anno solare, Esclusione* — In tema di pensione di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 1997, il calcolo dei contributi giornalieri necessari a perfezionare un'annualità contributiva deve essere compiuto valorizzando i soli contributi relativi all'anno solare di riferimento, senza che le eccedenze di un anno possano essere compensate con le carenze di un altro, in quanto, in difetto di un principio di libera disponibilità nella collocazione nel tempo dei contributi, la redistribuzione degli stessi secondo un meccanismo di compensazione richiederebbe una previsione derogatoria espressa, non potendosi ritenere

connaturata alla specialità del lavoro nello spettacolo (Cass. 28.2.2025, n. 5336).

3.6. — *Pensione anzianità, Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, Deroga ai sensi dell'art. 1.195, l. n. 147 del 2013 (cd misura di salvaguardia), Esclusione* — La regola generale dettata dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, secondo cui la pensione di anzianità «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda», non è derogata dall'art. 1, comma 195, della l. n. 147 del 2013, il quale individua solo un limite iniziale inderogabile (1° gennaio 2014) all'applicazione della disciplina di miglior favore, riconducibile alle cd. misure di salvaguardia, stabilita per il trattamento pensionistico dei lavoratori di cui al precedente comma 194 (Cass. 21.5.2025, n. 13575).

3.7. — *Pensione, Utilizzo istituto totalizzazione contributi, Riliquidazione pensione* ex *art. 1 d.l. n. 409 del 1990, conv.to con modif.ni dalla l. n. 59 del 1991, Condizioni* — In tema di trattamento previdenziale, ove la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati in Italia e in altro Stato membro dell'Unione europea, la riliquidazione prevista dall'art. 1 del d.l. n. 409 del 1990, conv. con modif. nella l. n. 59 del 1991, spetta solo se il pro-rata italiano sia superiore al trattamento minimo, non rivestendo alcun rilievo la sua sommatoria con il pro rata estero (Cass. 13.6.2025, n. 15895).

3.8. — *Pensione, Opzione ex art. 1.23, l. n. 335 del 1995, Modalità di esercizio, Dichiarazione scritta all'Inps, Necessità* — La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, *ex* art 1, comma 23, della l. n. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta indirizzata dal lavoratore all'Ente previdenziale, né le indicate modalità di forma sono surrogabili con la comunicazione mensile datoriale dei cd. flussi Uniemens, in ragione della portata della scelta, dei riflessi (anche di natura pubblicistica) della stessa e delle connesse esigenze di certezza (Cass. 30.6.2025, n. 17703).

3.9. — *Pensione – Opzione ex art. 1.23, l. n. 335 del 1995, Maturazione dell'anzianità contributiva di quindici anni, Necessità* — La maturazione di un'anzianità contributiva di almeno quindici anni è elemento costitutivo del diritto di opzione per la liquidazione dell'intera pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, secondo periodo, della l. n. 335/1995, la cui ratio è dare certezza, sin dall'esercizio dell'opzione, del regime contributivo e pensionistico applicabile al lavoratore (Cass. 30.6.2025, n. 17706).

3.10. — *Pensione anticipata di vecchiaia, Art. 1.265, lett. a), l. n. 208 del 2015, Natura di norma eccezionale* — In tema di trattamento pensionistico di vecchiaia, la previsione dell'art. 1, comma 265, lett. a), della l. n. 208 del 2015, concernente l'applicazione della cd. «settima salvaguardia» ai dipendenti delle aziende cessate, in quanto norma derogatoria rispetto al regime generale, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che non può essere interpretata estensivamente sino a ricomprendervi anche i dipendenti di aziende nelle quali la cessazione abbia riguardato solo la struttura cui era addetto il lavoratore interessato (Cass. 2.8.2025, n. 22339).

3.11. — *Pensione vecchiaia, Requisiti contributivi, Regime di favore per i lavoratori di cui all'art. 2.3, lett. c), d. lgs. n. 503 del 1992, Presupposti* — In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. c, del d.lgs. n. 503 del 1992 – che riduce il requisito contributivo necessario al conseguimento del trattamento di vecchiaia al limite di quindici anni previsto dalla previgente normativa – è applicabile soltanto a favore dei lavoratori subordinati i quali, alla data del 31 dicembre 1992, hanno maturato un'anzianità contributiva che, pur se incrementata (effettivamente o figurativamente) per tutto il periodo successivo fino al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, non consente di raggiungere il nuovo e più rigoroso requisito contributivo ventennale fissato dai commi precedenti del medesimo art. 2 (Cass. 18.9.2025, n. 25628).

3.12. — *Pensione invalidità autoferrotranvieri, Lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente alle mansioni proprie della qualifica, Condizioni riconoscimento pensione* — La pensione di invalidità per gli autoferrotranvieri, prevista dall'art. 12, lett. b), della l. n. 830 del 1961 in favore dei lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente, per causa di servizio, alle mansioni proprie della qualifica, presuppone l'accertamento del relativo requisito sanitario in contraddittorio con l'Inps, sicché, ove la conclusione del rapporto di lavoro sia stata definita in via separata, in base ad un accertamento eseguito con il solo datore di lavoro, senza il rispetto del procedimento tipico del sottosistema, non spetta al lavoratore il riconoscimento della speciale forma pensionistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la spettanza della pensione al lavoratore che, in presenza di un duplice accertamento negativo del requisito sanitario, svoltosi in contraddittorio con l'Inps prima della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda amministrativa dopo diversi anni dalla sua cessazione, facendo valere il riconoscimento dell'inidoneità contenuto in un accordo solutorio intervenuto con il solo datore di lavoro) (Cass. 29.12.2025, n. 34474).

3.13. — *Pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della P.A., Natura previdenziale, Fondamento* — La pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella specie, durante il periodo in cui l'assicurato era arruolato nella marina) è di natura previdenziale e non indennitaria, in quanto presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio, e pertanto la relativa contribuzione non può essere utilizzata nuovamente per l'erogazione della pensione di anzianità (Cass. 5.10.2025, n. 26754).

3.14. — *Pensione vecchiaia, Lavoro svolto in Italia e in altro Stato membro Unione europea, Integrazione di cui all'art. 3.15, l. n. 335 del 1995, Anni di contribuzione estera, Rilevanza, Esclusione* — In tema di cumulo pensionistico inerente a prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'Unione europea, ai fini del calcolo dell'integrazione prevista dall'art. 3, comma 15, della l. n. 335 del 1995, rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia e non quelli riconosciuti all'estero (Cass. 9.10.2025, n. 27115).

3.15. — *Pensione privilegiata militare tabellare, Rilevanza ai fini della determinazione del reddito per il riconoscimento della maggiorazione sociale della pensione* — La pensione privilegiata militare tabellare, corrisposta ai militari di leva vittime di infortunio, concorre alla determinazione del reddito rilevante ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico, ex art. 1 della l. n. 544 del 1988, atteso che detta norma, escludendo dal computo solo i redditi per assegni familiari e, dal 2001, il reddito della casa di abitazione, considera rilevanti anche i redditi esenti da imposte, quali quelli derivanti da pensioni militari al di fuori dell'ipotesi di menomazioni originate per causa di guerra (Cass. 4.12.2025, n. 31692).

3.16. — *Pensione vecchiaia, Rivalutazione automatica* ex *d.l. n. 65 del 2015, conv.to con odif.ni dalla l. n. 109/2015, Applicazione, Decorrenza, Determinazione dello scaglione di riferimento, Inclusione assegni vitalizi, Necessità* — Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stato regolato dal d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 109 del 2015, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 70 del 2015 e 250 del 2017 (che hanno ritenuto immune da profili di incostituzionalità l'art. 1, comma 1, n. 2, sotto il profilo sia della retroattività della novella, sia della lesione di un asserito affidamento dei pensionati nell'applicazione della normativa precedente al d.l. n. 201 del 2011) e si applica a decorrere dal 2012, sicché il complessivo trattamento pensionistico, assunto dalla legge a

parametro per determinare in quale scaglione rientri il pensionato, va determinato includendo anche gli assegni vitalizi (Cass. 5.10.2025, n. 26753).

3.17. — *Pensione reversibilità, Beneficiari, Figli ultra diciottenni inabili e viventi a carico e che svolgono attività con finalità terapeutica ex art. 8.1.bis, l. n. 222 del 1984, Condizioni riconoscimento trattamento pensionistico* — Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli ultra diciottenni inabili e viventi a carico, che svolgano attività con finalità terapeutica, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, l. n. 222 del 1984, presuppone il rigoroso riscontro della ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma – in termini di ambito organizzativo presso cui tali attività vengono svolte, limiti orari e modalità assunzionali – trattandosi di previsione derogatoria della generale disciplina di cui all'art. 22 della l. n. 903 del 1965, volta a coniugare gli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali che presidiano l'istituto della reversibilità con la finalità di non desocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento in ambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modo adeguato alle proprie condizioni socio-sanitarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ostativo al conseguimento della prestazione invocata lo svolgimento di attività lavorativa non rispettosa dei requisiti normativi, sia per la natura della cooperativa datrice di lavoro che per le modalità di assunzione, non avvenute con le tipologie contrattuali previste dalla legge, e per la fonte di accertamento della menzionata finalità terapeutica, rappresentata da un medico del Servizio Sanitario pubblico invece che dall'ente erogatore della pensione ai superstiti) (Cass. 15.8.2025, n. 23339).

3.18. — *Pensione reversibilità, Revoca ex art. 35.10.bis, d.l. n. 207 del 2008, conv.to con modif.ni dalla l. n. 14 del 2009, Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali precedentemente omessa, Sospensione effettività, Necessità* — In tema di pensione di reversibilità, il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione – quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità va incontro in caso di omissione – e non dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'Ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione (Cass. 18.12.2025, n. 33054).

3.19. — *Decadenza triennale art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38.1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, conv.to con modif.ni dalla l. n. 111 del 2011, Prestazioni già liquidate, Applicabilità, Decorrenza del termine dalla data di entrata in vigore della novella* — La decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011) (Cass. 9.10.2025, n. 27116).

3.20. — *Decadenza triennale art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38.1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, conv.to con modif.ni dalla l. n. 111 del 2011, Prestazioni già parzialmente riconosciute, Ricalcolo, Applicazione decadenza alle differenze sui ratei maturati antecedentemente al triennio dalla proposizione della domanda giudiziale* — In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. 9.10.2025, n. 27116).

3.21. — *Decadenza triennale art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38.1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, conv.to con modif.ni dalla l. n. 111 del 2011, Ratei di pensione maturati e non riscossi – Inapplicabilità decadenza sostanziale, Fondamento* — L'azione per la corresponsione di ratei di pensione maturati e non riscossi non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poiché quest'ultimo si applica soltanto alle controversie concernenti la spettanza o la misura del trattamento pensionistico, ma solo alla prescrizione ordinaria per il decorso dei relativi termini (Cass. 27.2.2025, n. 5133).

— *Sicurezza del lavoro* —

4.1. — *Infortuni sul lavoro, Dipendenti statali, Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, Condizioni erogazione* — In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali, attuata nelle forme della gestione per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 2 del d.m. del 10 ottobre 1985, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, in quanto prestazione dal carattere assistenziale volta a fornire sostentamento al lavoratore che temporaneamente non possa lavorare, non viene erogata dall'Inail, né in pendenza del rapporto lavorativo, atteso che il dipendente continua a percepire la normale

retribuzione, né, in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo di inabilità successivo alla scadenza del termine, in ragione del venir meno della prestazione retributiva cui la sua funzione assistenziale è correlata (Cass. 15.12.2025, n. 32721).

4.2. — *Malattie professionali, Lavorazione tabellata, Presunzione legale eziologia professionale, Sussistenza, Limiti, Malattia a eziologia multifattoriale* — In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'Inail, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione – quanto meno in via probabilistica – dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di Ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia «tabellata» di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa) (Cass. 14.10.2025, n. 27410).

4.3. — *Malattie professionali, Patologie da «costrittività organizzative», Eziologia professionale, Prova, Contenuto* — In tema di assicurazione contro le malattie professionali, ai fini della prova del nesso causale tra esposizione a rischio e patologie psichiche o psicosomatiche correlate a disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (cd. patologie da «costrittività organizzative») di cui al gruppo 7 della lista II del d.m. 11 dicembre 2009, non è sufficiente la dimostrazione dell'adibizione a mansioni aventi i connotati esemplificativi elencati in detta lista (o altri ad essi assimilabili), poiché essa raggruppa «malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità», occorrendo conseguentemente la previa dimostrazione in fatto di atti e comportamenti che denotino una costrizione organizzativa potenzialmente nociva all'integrità psicofisica del lavoratore, e quindi la dimostrazione della reiterazione di condotte datoriali, con intento persecutorio, orientate verso una tale costrizione (Cass. 14.10.2025, n. 27444).

4.4. — *Indennizzo Inail, Vittima incidente sopravvissuta cinque anni, Danno biologico cd. terminale, Scomputo indennizzo Inail, Fondamento, Natura di danno permanente* — L'indennizzo riconosciuto dall'Inail, *iure hereditatis*, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto (Cass. 5.10.2025, n. 26749, S. III).

— *Previdenza complementare* —

5.1. — *Prestazione integrativa pensione, Diritto portabilità posizione individuale, Presupposto* — Il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 252 del 2005 comporta – come confermato dalla previsione di cui all'art. 20, commi 5 e 6, del citato d.lgs. – il trasferimento dei contributi maturati verso un nuovo fondo (a cui si accede in relazione ad una nuova attività) per i soli dipendenti cessati prima di aver maturato il diritto alla pensione complementare, perché, dopo il pensionamento e il conseguimento della prestazione complementare, non residua più alcuna «posizione previdenziale individuale trasferibile» e, quindi, resta del tutto irrilevante il mancato incremento economico del trattamento pensionistico in virtù della prestazione integrativa (Cass. 4.2.2025, n. 2634).

5.2. — *Prestazione integrativa prevista da contratti collettivi o norme regolamentari, Indebita fruizione pensione erogata da cassa previdenziale privatizzata, Applicabilità art. 52, l. n. 88 del 1989, Esclusione* — In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989 (come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991) non può essere invocata in relazione a trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari, essendo oggetto di una regolamentazione speciale, che deroga alla disciplina generale in materia di indebito, riferibile alle sole pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme e gestioni obbligatorie sostitutive o integrative, e pertanto non estensibile, in assenza di specifica previsione di legge, ai sistemi previdenziali privatizzati, caratterizzati da autonomia e specialità. (Fattispecie relativa ad ipotesi di indebito sorto a seguito della riduzione, per concorrente reddito di impresa, della pensione erogata da una cassa previdenziale privatizzata) (Cass. 19.4.2025, n. 10384).

5.3. — *Prestazione erogata da cassa previdenziale privatizzata, Erronee informa-*

zioni circa la posizione contributiva, Responsabilità ente previdenziale di diritto privato, Configurabilità limiti — La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di Inarcassa per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente – le giustificazioni dell'orientamento prescelto) (Cass. 31.12.2025, n. 35007).

5.4. — *Controversie fra datore di lavoro ed ente che gestisce forme di previdenza complementare, Pagamento contributi, Individuazione giudice territorialmente competente* — Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie riguardanti il pagamento dei contributi, che si assumono versati in eccesso o non dovuti, sorte tra il datore di lavoro e l'ente che gestisce una forma di previdenza complementare fondata sull'autonomia negoziale, si applica l'art. 442, comma 2 c.p.c., per cui la competenza territoriale si radica ai sensi dell'art. 413, comma 7, c.p.c. e quindi nel foro dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c. (Cass. 4.2.2025, n. 2745).

6. — *Assistenza* —

6.1. — *Pensione sociale, Requisiti reddituali, Reddito da fabbricati a uso abitativo, Fabbricati non locati diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, Inclusione, Fondamento* — Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969, 12 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del 1969 e che le somme corrisposte a titolo di Imu non sono, in via generale, deducibili dall'Irpef, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. 15.6.2025, n. 16006).

6.2. — *Ape sociale, Presupposti, Stato di disoccupazione, Fruizione indennità di*

disoccupazione irrilevanza — L'art. 1, comma 179, lett. a), l. n.232 del 2016, ratione temporis vigente, va interpretato nel senso che hanno diritto al godimento del cd. Ape sociale (anticipo pensionistico) non solo coloro che hanno beneficiato in precedenza dell'indennità di disoccupazione, ma anche quelli che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione ed in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva descritti dalla norma, non ne hanno usufruito perché non spettante (Cass. 25.3.2025, n. 7846).

6.3. — *APE sociale, Modalità calcolo ex art. 1.181, l. n. 232 del 2016, Identità rispetto a quello del rateo pensionistico, Conseguenze* — In tema di prestazione denominata Ape sociale, l'art. 1, comma 181, della l. 232 del 2016 fissa la regola della corrispondenza tra il suo importo e quello del rateo pensionistico calcolato al momento dell'accesso a tale prestazione, sicché ove il rateo di pensione sia stato calcolato con il metodo retributivo, cumulando contributi versati in diverse gestioni previdenziali, la misura dell'Ape sociale va calcolata con gli stessi criteri e non secondo la regola del «pro quota» di cui all'art. 3 del d.P.C.M. n. 88 del 2017. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto illegittimo il comportamento dell'Inps, il quale aveva prima liquidato l'importo dell'Ape sulla base del rateo pensionistico calcolato con il metodo retributivo, cumulando i contributi versati in due diverse gestioni al 31 dicembre 1995, e poi lo aveva rideterminato commisurandolo ad un rateo di pensione composto da due quote, ciascuna calcolata con il sistema cd. misto) (Cass. 27.3.2025, n. 8076).

6.4. — *Assegno invalidità civile, Requisiti reddituali, Coesistenza con l'erogazione della prestazione, Necessità, Conseguenze* — In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità civile), ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, debbono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente, a differenza di quanto avviene, invece, in sede amministrativa per ragioni pratiche; pertanto, al fine della verifica del superamento dei limiti reddituali, la base di confronto non può essere data dalla sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi di natura diversa conseguiti nell'anno precedente, in quanto il cumulo di redditi riferiti ad anni diversi non ha alcuna base normativa (Cass. 19.2.2025, n. 4290).

6.5. — *Ciechi civili non assoluti, Pensione non reversibile, Stato di bisogno, Permanenza, Necessità* — La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui

all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'Inps) sia l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione Inps in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost. (Cass. 10.10.2025, n. 27161).

6.6. — *Reddito di cittadinanza, Applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all'art. 7.3, d.l. n. 4 del 2019, conv.to con modif.ni dalla l. n. 26 del 2019, Diritto al beneficio, Esclusione* — Colui nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati indicati dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2019, non può conseguire il reddito di cittadinanza, non potendo estendersi il sostegno solidaristico a coloro che, con la loro condotta, hanno mancato all'adempimento dei doveri di onestà, lealtà e probità nei confronti di quella stessa collettività di cui invocano l'aiuto (Cass. 12.6.2025, n. 15688).

6.7. — *Premio di natalità, Cittadine extracomunitarie prive di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, Spettanza* — Il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, della l. n. 232 del 2016 (ratione temporis vigente) spetta alle cittadine extracomunitarie, anche se prive di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, essendo illegittime le circolari Inps n. 39, n. 61 e n. 78 del 2017, in quanto atti interni che, nel richiedere tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio, introducono, in violazione del criterio di gerarchia delle fonti, un presupposto – quello della nazionalità – non previsto dalla norma primaria per il riconoscimento del beneficio, che determina un'ingiustificata disparità di trattamento contraria alla legge (Cass. 14.5.2025, n. 12971).

6.8. — *Soggetto anziano non autosufficiente, Ricovero in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa), Parere positivo Unità valutazione geriatrica presso Asl, Sufficienza, Esclusione, Collocazione in graduatoria per rientrare nel novero dei posti coperti in base alle disponibilità del bilancio, Necessità* — In tema di ricovero in una residenza

sanitaria assistenziale di soggetto anziano non autosufficiente, il parere positivo dell'Unità di valutazione geriatrica, istituita presso la Asl, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per acquisire il diritto a percepire il contributo regionale a sostegno del ricovero in detta struttura, contributo che è dovuto solo quando l'anziano abbia raggiunto nella graduatoria, stilata sulla base delle domande presentate, una posizione tale da rientrare nel novero di quelle coperte dalla relativa voce di bilancio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la valutazione di non autosufficienza con necessità di ricovero senza condizione di urgenza non dà diritto di accedere alla struttura senza il rispetto della graduatoria) (Cass. 18.3.2025, n. 7249).

6.9. — *Indebito assistenziale, Indebita fruizione, Ripetibilità, Esclusione, Presupposti, Affidamento dell'accipiens* — La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'Inps alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza – rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario – che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione) (Cass. 28.6.2025, n. 17396).

6.10. — *Vittime del dovere, Benefici ex art. 1.563, l. n. 266 del 2005, Presupposti, Evento da cui è scaturita la lesione, Caratteristiche* — Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto le lesioni subite da un vigile del fuoco, caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incastrato, interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore) (Cass. 22.6.2025, n. 16669).

6.11. — *Vittime del dovere, Speciale elargizione ex art. 5.1, l. n. 206 del 2004, Prescrizione decennale, Decorrenza in relazione ai singoli ratei, Esclusione* — La speciale elargizione per le vittime del dovere, prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 206 del 2004, ha natura di obbligazione facoltativa e non alternativa,

anche se erogata sotto forma di vitalizio, poiché ha ad oggetto una somma una tantum predeterminata dalla legge, con la conseguenza che si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente non dai singoli ratei, ma dal momento in cui il beneficiario ha avuto effettiva conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa e, ove essi si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dalla data di entrata in vigore medesima (Cass. 26.6.2025, n. 17276).

6.12. — *Vittima del dovere, Figlio superstite non a carico, Speciale assegno di € 1.033,00 mensili, Diritto, Esclusione* — In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008: a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della l. n. 407 del 1998, e successive modificazioni, è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della «vittima» al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della «vittima» secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980 e successive modificazioni (Cass. SS. UU. 30.12.2025, n. 34713).

6.13. — *Vittime del dovere, Assistenza psicologica a carico della Stato, Natura, Conseguenze* — l diritto all'assistenza psicologica previsto in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, non si concreta, in sé solo, in un diritto di credito a una determinata prestazione sanitaria (con conseguente configurazione della legittimazione passiva della Asl), ma è ricompreso nella nozione di *status* di vittima del dovere, cui si correla inscindibilmente un fascio di diritti alle singole prestazioni (tra cui quelle sanitarie, quale quella di cui alla citata disposizione), rispetto al quale la legittimazione a contraddire deve riconoscersi in capo al Ministero dell'Interno (Cass. 10.11.2025, n. 29683).

6.14. — *Vittime del dovere, Elargizione una tantum art. 1, l. n. 302 del 1990, Prescrizione decennale, Decorrenza* — Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione (Cass. 21.5.2025, n. 13556).

6.15. — *Vittime reati di criminalità organizzata, Congiunti superstiti, Revoca, Presupposti* — In tema di benefici in favore dei congiunti superstiti delle vittime di reati di criminalità organizzata, a seguito della sentenza n. 122 del 2024 della Corte cost., non sono automaticamente ostativi all'elargizione di cui all'art. 4 della l. n. 302 del 1990 la parentela o affinità entro il quarto grado dei superstiti con persone nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla l. n. 575 del 1965 ovvero penda un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p., dovendosi verificare in concreto se ciò abbia determinato il venir meno dell'estraneità del beneficiario alle logiche proprie del mondo criminale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio riconosciuto, in favore della ricorrente, a seguito della morte del figlio, in conseguenza della mera sottoposizione di un altro figlio a un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato anche il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso) (Cass. 31.7.2025, n. 22053).

6.16. — *Vittime reati di criminalità organizzata, Figlio superstite non a carico della vittima, Assegno vitalizio art. 2.100, l. n. 244 del 2007, Diritto* — L'assegno vitalizio in favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998, a far data dal 1° gennaio 2008 spetta anche ai figli maggiorenni non a carico della vittima, in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dal comma 106 del suddetto art. 2 della l. n. 244 del 2007) (Cass. 26.12.2025, n. 34198, S.U.).

6.17. — *Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Elargizione art. 1, l. n. 302 del 1990, Attribuzione ex art. 4, lett. a), d.P.R. n. 243 del 2006, Prescrizione decennale, Decorrenza* — Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile) (Cass. 14.7.2025, n. 19410).

6.18. — *Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Collocamento obbligatorio art. 1.2, l. n. 407 del 1998, Vivenza a carico, Prova, Certificazione o dichia-*

razione sostitutiva, Necessità, Convivenza, Prova, Certificazione del comune di residenza, Necessità — In tema di provvidenze per le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, ai fini del collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998 (ratione temporis applicabile), la prova della qualità di persona a carico della vittima dev'essere fornita mediante certificazione o dichiarazione sostitutiva, e la condizione di convivenza con la vittima deceduta, per i fratelli e le sorelle, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza (Cass. 24.10.2025, n. 28275).

6.19. — *Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, Assegno una tantum ex art. 1.3, l. n. 238 del 199, Beneficiari, Vivenza a carico della vittima, Necessità* — In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno «una tantum» in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito – pur non riportato nella disposizione modificatrice – della «vivenza a carico» della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare (Cass. 6.8.2025, n. 22762).

6.20. — *Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, Indennizzo aggiuntivo art. 1, l. n. 229 del 2005 – Decorrenza retroattiva, Esclusione* — L'indennizzo aggiuntivo, disciplinato dall'art. 1 della l. n. 229 del 2005, deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del d.m. Salute del 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria, come si desume, oltre che dai lavori preparatori, dal dato letterale inequivoco del citato art. 1, comma 4, che preclude ogni altra opzione interpretativa (Cass. 11.12.2025, n. 32290).

6.21. — *Delibera regionale in materia di riconoscimento cd. bonus affitti, Condizioni di accesso previste per i soli cittadini non comunitari, Natura discriminatoria* — Contrasta con la disciplina dell'Unione europea, la Costituzione e la legislazione dello Stato, in quanto discriminatoria, una delibera regionale che, ai fini

dell'accesso ad un contributo per il canone di locazione (cd. bonus affitti), prevede, per i soli cittadini extracomunitari, il requisito dello svolgimento di una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato nonché della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque in quello regionale (Cass. 16.8.2025, n. 23381).

6.22. — *Delibera regionale in materia di riconoscimento misure di sostegno alla famiglia (cd. bonus bebé regionale), Requisiti di accesso, Residenza da un certo tempo nel territorio della Regione, Natura discriminatoria* — Contrasta con la disciplina dell'Unione europea, la Costituzione e la legislazione dello Stato, in quanto discriminatoria, una delibera regionale che, al fine di introdurre misure di sostegno alla famiglia e favorire il benessere e l'inclusione sociale, istituisce un contributo economico *una tantum* per le famiglie dei bambini nati in un certo periodo (cd. bonus bebè regionale), nella parte in cui contempla, ai fini dell'accesso alla misura, il requisito della residenza di entrambi i genitori per cinque anni nella Regione (Cass. 16.8.2025, n. 23381).